



# *CITTÀ di SUSÀ*

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ***CAPITOLATO***

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER  
GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE  
STATALE E PARITARIA E DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO  
SCOLASTICO 2026/2027 con eventuale  
opzione di rinnovo per l'anno scolastico  
2027/2028**

## Sommario

<b>Art. 1 – OGGETTO</b> .....	3
<b>Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	3
<b>Art. 3 – DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO</b> .....	3
<b>Art. 4 – PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO</b> .....	3
<b>Art. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	4
<b>Art. 6 – PERSONALE E AUTOMEZZI</b> .....	4
<b>Art. 7 – IMPORTO A BASE D’ASTA E VALORE DELL’APPALTO</b> .....	5
<b>Art. 8 – PAGAMENTI</b> .....	6
<b>Art. 9 – TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI</b> .....	6
<b>Art. 10 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI</b> .....	6
<b>Art. 11 – OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA</b> .....	7
<b>Art. 12 – GARANZIE E RESPONSABILITÁ</b> .....	7
<b>Art. 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	8
<b>Art. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO</b> .....	8
<b>Art. 15 – SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	8
<b>Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	8
<b>Art. 17 – RECESSO</b> .....	9
<b>Art. 18 – NORME DI SICUREZZA</b> .....	9
<b>Art. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO</b> .....	9
<b>Art. 20 – INADEMPIENZE E PENALITÁ</b> .....	10
<b>Art. 21 – CLAUSOLA DI RINVIO</b> .....	10
<b>Art. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE</b> .....	10
<b>Art. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI</b> .....	10

## **Art. 1 – OGGETTO**

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni del Comune di Susa frequentanti, in ordine di priorità:

- la scuola primaria statale;
- la scuola secondaria di I° grado;
- la scuola primaria parificata San Giuseppe, limitatamente alle disponibilità dei posti;
- la scuola secondaria di II° grado, limitatamente alle disponibilità dei posti e alla compatibilità degli orari del servizio con quelli delle singole scuole, dando la precedenza ad alunni con problemi di disabilità.

Tale servizio è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, favorendo la regolare frequenza degli alunni; le modalità di erogazione del servizio richiesto dal presente Capitolato sono ispirate alle esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale, il servizio può ammettere altri utenti residenti in Comuni limitrofi, ma iscritti negli istituti scolastici di Susa, purché vi siano posti disponibili e utilizzino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza.

Il servizio dovrà essere svolto per un numero di massimo 32 studenti per ciascuna corsa, con autobus o minibus di capienza sufficiente in rapporto al numero degli utenti iscritti al servizio.

## **Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Si richiama, ai fini della disciplina del servizio oggetto dell'appalto, la seguente normativa:

- D.M. Trasporti 31.01.1997 "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*";
- Circolare del Ministero dei Trasporti 11.03.1997, n. 23 "*D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico"*";
- Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici*";
- Il "*Regolamento servizio di trasporto scolastico (su gomma e "pedibus")*" comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 10.08.2021 ed attualmente in corso di esecutività.

La ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere a tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dagli enti competenti, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

## **Art. 3 – DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO**

Il contratto relativo al presente appalto ha durata per l'anno scolastico 2026/2027 (giorni stimati n. 173) con decorrenza e termine secondo il calendario scolastico regionale del Piemonte e le modalità previste nel presente Capitolato.

L'inizio ed il termine del servizio potranno essere discrezionalmente differiti o anticipati dal Comune in relazione alle sue esigenze organizzative e funzionali. In ogni caso il servizio non verrà effettuato durante lo svolgimento degli esami di fine anno.

Si precisa che attualmente l'orario scolastico delle scuole interessate dall'appalto è articolato su 5 (cinque) giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

La data di inizio del servizio sarà tempestivamente comunicata dal Comune all'impresa appaltatrice con congruo preavviso; il termine del contratto coincide invece con l'ultimo giorno di servizio di trasporto scolastico nell'anno scolastico 2026/2027, salvo il caso in cui venga esercitata l'opzione di rinnovo.

La stazione appaltante si riserva infatti la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad un ulteriore anno scolastico (2027/2028). Il contratto si intenderà rinnovato di un altro anno scolastico qualora il Comune non comunichi la disdetta entro 60 giorni prima della scadenza.

## **Art. 4 – PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO**

Tra gli operatori economici presenti sul mercato che abbiano presentato istanza il Comune procederà ad individuare quello a cui richiedere un preventivo di spesa.

L'affidamento, di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00) avverrà a seguito di richiesta di preventivo tramite piattaforma Traspare, ad operatore economico iscritto all'Albo Fornitori accreditatosi presso la piattaforma Traspare CUC dell'Unione Montana Valle Susa <https://cucunionevallesusa.traspire.com/>

## **Art. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio consiste nel trasportare gli studenti, nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale, dalle fermate individuate sul percorso di cui all'Allegato A alle scuole e viceversa. Trattandosi di un servizio di trasporto alunni, l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso sugli automezzi a persone estranee.

Nell'allegato A viene individuata una linea di trasporto che potrà subire aumenti o riduzioni di tragitto, variazioni o modifiche delle fermate e adeguamenti degli orari di partenza e arrivo.

Il servizio deve essere svolto per un numero di massimo 32 studenti per ciascuna corsa.

Il servizio scuolabus deve essere eseguito garantendo il rispetto del calendario scolastico e degli orari di ingresso e di uscita degli alunni dalle scuole, definiti dalle Autorità scolastiche, comprese le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'anno scolastico, e dovrà essere organizzato prevedendo obbligatoriamente:

- n. 1 corsa al mattino (andata) dal lunedì al venerdì, con arrivo in p.zza Savoia presso la Scuola secondaria di primo grado e la Primaria Paritaria "San Giuseppe" alle ore 7:50 e in c.so Couvert presso la Scuola primaria alle ore 8:00;
- n. 1 corsa al pomeriggio (1° ritorno) dal lunedì al venerdì con partenza da p.zza Savoia alle ore 14:00 per la Scuola secondaria di primo grado;
- n. 1 corsa al pomeriggio (2° ritorno) dal lunedì al venerdì con partenza da c.so Couvert alle ore 16:05 per la Scuola primaria;
- nei soli giorni di martedì, mercoledì e venerdì n. 1 corsa al pomeriggio (3° ritorno) per la Scuola primaria di c.so Couvert alle ore 12:40 e per la Scuola Paritaria "San Giuseppe" alle ore 12:50.

Il servizio deve essere predisposto secondo l'allegata tabella di percorsi (allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, e prevede una percorrenza media giornaliera pari ad 80 km circa. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, l'appaltatore dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che dovranno comunque essere comunicate e autorizzate dal Comune, per garantire il normale espletamento del servizio.

Le fermate per la salita e discesa sono individuate in punti idonei per la sicurezza degli utenti e sul lato destro della carreggiata secondo il senso di marcia, sulla base delle esigenze riscontrate, purché compatibili con la razionale organizzazione del servizio. Non sono consentite fermate non rispondenti ai requisiti di sicurezza fissati per il trasporto pubblico locale oppure in strade che non consentono il transito, l'ingresso o l'uscita dei bus in condizioni di sicurezza o in strade chiuse private.

Sulla base delle esperienze degli anni passati, l'Amministrazione si riserva di richiedere un eventuale ampliamento del percorso nell'ambito del medesimo servizio, al di fuori del territorio comunale, ma comunque entro un massimo di 15 km/giorno, per la sola tratta di ritorno, per soddisfare le esigenze dei Comuni limitrofi, in particolare il Comune di Mompantero che ha già espresso il suo interesse per il prossimo anno scolastico, compatibilmente con gli orari di entrata e uscita delle scuole e nel rispetto del limite di 32 studenti trasportabili per corsa.

## **Art. 6 – PERSONALE E AUTOMEZZI**

La ditta appaltatrice deve gestire il servizio con sufficiente personale.

I conducenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'attuale normativa (patente di guida, certificato di abilitazione professionale, attestato di idoneità professionale, ecc.).

Il Comune si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore l'immediato allontanamento del personale che, a suo insindacabile giudizio, dovesse risultare non idoneo al servizio sotto il profilo

della sicurezza, della disponibilità psicologica con gli utenti o che abbia arrecato danno materiale, morale o d'immagine all'Ente. In tal caso la ditta dovrà procedere alla sostituzione del dipendente entro 3 giorni dalla segnalazione.

Dovrà inoltre essere fornito l'elenco del personale adibito alla guida degli scuolabus, dei relativi sostituiti e loro recapiti telefonici (telefono cellulare), corredato dall'autocertificazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa ai requisiti posseduti (estremi della patente di guida e degli altri certificati/abilitazioni/requisiti personali previsti dalle disposizioni di legge compreso quanto disposto dell'art. 25 bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" del D.Lgs. D.P.R. 14.11.2002 n. 313 e s.m. e i.).

I conducenti dovranno essere identificabili mediante l'esposizione di un tesserino di riconoscimento, riportante le generalità dell'autista e dell'impresa, conformemente alle previsioni contenute nell'art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008 e dovranno mantenere in servizio un comportamento di assoluta correttezza e decoro verso l'utenza.

Il servizio dovrà essere effettuato con autobus e/o minibus di capienza sufficiente in rapporto al numero massimo di utenti stabilito in n. 32, in ottime condizioni di meccanica e di carrozzeria ed inoltre idonei, ai sensi del vigente Codice della Strada, allo specifico uso cui devono essere destinati, condotti dal titolare o da personale dipendente muniti di patente richiesta dalle vigenti normative. Il numero degli utenti trasportati non deve essere superiore al numero di posti per cui i mezzi sono omologati come rilevabile dalla carta di circolazione.

Ogni mezzo dovrà essere utilizzato esclusivamente per il servizio previsto dal presente Capitolato e dovrà riportare sempre il tipo di servizio (Scuolabus).

Prima dell'impiego di ciascun mezzo adibito al trasporto la ditta appaltatrice dovrà depositare, presso il Comune, copia della carta di circolazione, del certificato di collaudo e dei certificati di assicurazione.

In aggiunta alle caratteristiche tecniche indicate nel presente articolo e in ottemperanza all'art. 57, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che rende obbligatoria l'applicazione dei CAM per le stazioni appaltanti, gli autobus dovranno essere conformi ai Criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 17 giugno 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.

## **Art. 7 – IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE DELL'APPALTO**

Il costo del servizio verrà stabilito in base al ribasso offerto sull'importo a base d'asta fissato in € 251,00 giornalieri, IVA al 10% esclusa, considerato un percorso medio giornaliero di circa 80 km a cui si aggiunge un massimo di 15 km/giorno per ampliamento del percorso al di fuori del territorio comunale per un importo di € 46,00 al giorno, compatibilmente con gli orari di entrata e uscita delle scuole e nel rispetto del limite di 32 studenti trasportabili per corsa. Per l'anno scolastico 2026/2027 il valore annuale dell'appalto ammonta dunque ad € 51.381,00 (€ 297,00 al giorno X n. 173 giorni scolastici previsti) oltre iva di legge, costo equivalente a circa 3,13 €/km.

Il valore complessivo dell'appalto, incluso l'ampliamento del percorso al di fuori del territorio comunale e l'eventuale rinnovo per l'anno scolastico 2027/2028, è pari ad € 102.762,00 € IVA esclusa (€ 113.038,20 iva inclusa).

Con riferimento ai costi della manodopera, tenuto conto di quanto indicato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con nota U0003872 del 18.03.2025, si è tenuto conto del costo derivante dall'applicazione del codice CNEL I022 "CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori (Mobilità - TPL)", in assenza delle specifiche tabelle ministeriali. Il costo della manodopera ammonta al 54,55%.

La Stazione appaltante non ha ritenuto di dover procedere al calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I., in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione appaltante o all'interno di sedi di altri

lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto, gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

Si specifica che le quote di abbonamento per il servizio dovute dagli utenti residenti spettano al Comune di Susa e verranno introitate dallo stesso.

#### **Art. 8 – PAGAMENTI**

Il pagamento sarà effettuato, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione del D.U.R.C. da parte della stazione appaltante, entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture. La cadenza della fatturazione sarà mensile e ciascuna fattura dovrà indicare il numero di giorni di servizio con indicazione del mese e delle corse effettuate.

Ogni fattura dovrà essere emessa elettronicamente secondo le modalità di cui all'art. 1, commi dal 209 al 214 della Legge 24.12.2007, n. 244, e dal D.M. Economia e Finanze del 03.04.2013 n. 55. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali disguidi derivanti dalla procedura di trasmissione delle fatture.

Sulle fatture ammesse al pagamento potranno essere trattenute le penalità inflitte secondo quanto disposto dall'art. 20 del presente Capitolato.

#### **Art. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, pena la risoluzione del contratto. L'impresa appaltatrice deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine il contraente si impegna a presentare all'Amministrazione appaltante gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'impresa appaltatrice, il codice identificativo di gara (C.I.G.) reso noto dalla stazione appaltante.

#### **Art. 10 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI**

La revisione dei prezzi può essere richiesta, sia dalla stazione appaltante che dall'impresa appaltatrice, una sola volta per ciascuna annualità, a partire dal secondo anno nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga dell'eventuale rinnovo dell'appalto per l'anno scolastico 2027/2028. Qualora l'impresa appaltatrice ritenga di avvalersi della clausola di revisione prezzi, questa deve essere richiesta per iscritto, tramite PEC, allegando la documentazione che dimostra l'aumento o la diminuzione dei prezzi che incidono ed interessano le prestazioni contrattuali. La stazione appaltante, valutate le variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione, si pronuncia con provvedimento motivato, esperita l'istruttoria, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, determinando l'importo della compensazione che può essere riconosciuto.

I prezzi possono essere aggiornati qualora vi sia una differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi – il cosiddetto FOI – disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto. La clausola di revisione dei prezzi non altera la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo ed opera nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alla prestazione da eseguire, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente Capitolato è esclusa qualsiasi altra tipologia di revisione dei prezzi.

## **Art. 11 – OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

Nell'espletamento del servizio l'impresa affidataria è tenuta ad improntare il proprio comportamento alla massima diligenza in generale e all'adempimento, in particolare e non in via esclusiva, dei seguenti principali obblighi:

- a) garantire l'effettuazione del servizio, negli orari stabiliti e per le corse giornaliere necessarie, esclusivamente con mezzi idonei a norma delle vigenti disposizioni in materia, assicurandone la piena efficienza, funzionalità e decoro;
- b) garantire l'effettuazione del servizio mediante personale idoneo e qualificato a norma di legge;
- c) rispettare il limite massimo di utenti trasportabili su ciascun mezzo utilizzato e trasportare unicamente gli alunni iscritti al servizio, in possesso del relativo abbonamento;
- d) rispettare i percorsi e le fermate individuate dal Comune;
- e) sorvegliare gli studenti durante il trasporto affinché tutti occupino un posto a sedere;
- f) sorvegliare gli studenti durante le fasi di salita e discesa, in modo che queste avvengano in modo ordinato e senza incidenti;
- g) vigilare gli studenti in modo che siano evitati comportamenti da cui possano derivare danni sia agli stessi che a terzi e cose, segnalando eventuali problematiche riscontrate (es. episodi di bullismo);
- h) assicurarsi che, nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna il minore, lo stesso sia mantenuto sull'autobus con contestuale avviso telefonico al recapito comunicato all'atto dell'iscrizione. Il minore dovrà essere condotto, al termine del giro, presso la sede del Comando della Polizia Municipale;
- i) effettuare una periodica pulizia interna ed esterna dei mezzi al fine di mantenere le idonee condizioni igieniche e lo stato di decoro dei mezzi stessi;
- j) garantire la manutenzione ordinaria (cambio olio, cambio gomme, revisione annuale, pastiglie freni, cambio lampadine...) e straordinaria del veicolo utilizzato per il servizio oggetto del presente appalto;
- k) provvedere alla copertura assicurativa dell'eventuale mezzo sostitutivo impiegato;
- l) rispondere di ogni danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante lo svolgimento del servizio, esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune;
- m) dare immediata comunicazione al Comune di Susa di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi;
- n) esibire tutti gli atti e documenti di cui il Comune faccia richiesta.

La vigilanza sui minori da parte dell'autista viene esercitata dal momento in cui gli utenti salgono sul mezzo, presso la fermata stabilita, e sino a quando gli stessi scendono dal medesimo in prossimità della scuola, salvo diverso accordo con la medesima. Allo stesso modo la vigilanza deve essere esercitata sino al momento in cui i minori scendono dal mezzo per venire affidati ad un genitore o a persona delegata dal genitore stesso, salvo che siano autorizzati a rientrare a casa in autonomia.

## **Art. 12 – GARANZIE E RESPONSABILITÀ**

Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo Decreto. Per ciò che concerne la garanzia definitiva, si applica quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e la stazione appaltante si riserva la facoltà di non richiederla nelle ipotesi di cui al comma 14.

La ditta appaltatrice deve provvedere ad assicurare i mezzi adibiti al trasporto degli alunni nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si impegna ad eseguire il servizio di trasporto degli alunni con la massima puntualità e solleva il Comune da ogni responsabilità civile e penale derivante dal presente contratto ai sensi dell'art. 1681 del Codice Civile.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed antinfortunistici sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

L'impresa aggiudicataria è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati nello svolgimento della propria attività a persone e/o cose e solleva il Comune da qualsiasi pretesa e azione che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

A tal fine l'impresa dovrà produrre, prima dell'inizio del servizio, copia della polizza assicurativa R.C.A. con massimali minimi, per ciascun sinistro, di € 30.000.000,00 per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare all'operatore od essere da questi causati agli utenti trasportati, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C. precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscano la persona durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere al trasporto, durante le soste e le fermate.

### **Art. 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione del contratto e la sua registrazione (es. bollo, diritti fissi di segreteria ecc.) saranno a carico dell'impresa appaltatrice.

### **Art. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Per il subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa esplicita autorizzazione da parte della stazione appaltante.

In sede di presentazione di preventivo deve essere indicata l'eventuale intenzione dell'impresa di avvalersi del subappalto fermo restando che non verranno ammesse ipotesi diverse di subappalto.

In caso di subappalto l'impresa appaltatrice resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente Capitolato e dall'offerta.

### **Art. 15 – SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio si configura a tutti gli effetti come un servizio pubblico e, pertanto, è soggetto alla normativa concernente le attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato salvo nei casi eccezionali previsti dalla legge.

L'impresa appaltatrice deve garantire la continuità del servizio.

In caso di chiusura delle scuole disposte dall'autorità scolastica, scioperi o eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere il normale espletamento del servizio, il competente compenso non verrà riconosciuto qualora la sospensione abbia durata di almeno un giorno, sempre che la ditta appaltatrice sia avvisata, anche solo telefonicamente o via e-mail.

In caso di sciopero del personale dell'impresa appaltatrice quest'ultima è tenuta a comunicare il disservizio.

In occasione di eventi imprevedibili e di documentata particolare gravità, l'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere l'erogazione del servizio anche senza preavviso. Tali eventi non danno luogo a responsabilità alcuna in capo alla stazione appaltante. In base all'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto è sospeso qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

### **Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In materia di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Senza pregiudizio ad ogni maggiore diritto che possa competere al Comune, anche per risarcimento danni, si avrà risoluzione del contratto per grave inadempimento del presente

Capitolato, con risoluzione per colpa dell'aggiudicatario, senza che nulla lo stesso possa eccepire o pretendere, per una o più delle seguenti cause:

- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta appaltatrice;
- accertata violazione del divieto di subappaltare il servizio senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione Comunale;
- accertate gravi irregolarità o deficienze per cui si è applicata la penale, reiterate per più di 3 volte nell'arco di un anno solare;
- accertata violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione o pretesa di terzi che possano essere poste in essere in relazione ai servizi appaltati;
- impedimento dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune;
- interruzione del servizio fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili all'appaltatore;
- accertata violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della Legge;
- accertata violazione degli obblighi previsti dai Codici di comportamento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione e dallo specifico Codice di condotta approvato con deliberazione di G.C. n. 5 del 28.01.2014;
- inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale relativa al personale dipendente.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze imputabili all'impresa, alla stessa non spetterà alcun indennizzo.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che dovesse provenire all'Amministrazione Comunale per la eventuale stipula di un nuovo contratto con altra ditta.

#### **Art. 17 – RECESSO**

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 18 – NORME DI SICUREZZA**

Non vi sono spese per la sicurezza imputabili ad interferenze o alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto, gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

Per tutti gli altri rischi non riconducibili alle interferenze, l'impresa è tenuta ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. L'impresa in particolare dovrà:

- istruire e responsabilizzare il proprio personale sulla prevenzione dei rischi di infortunio, attraverso formazione e addestramento adeguati;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai servizi e di terzi;
- fornire a tutto il proprio personale il vestiario e i dispositivi di protezione individuale previsti dai protocolli di sicurezza.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice i costi per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'esecuzione del servizio. La ditta è tenuta all'osservanza al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

#### **Art. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, il personale della Ditta dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice di comportamento per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché dello specifico Codice di condotta approvato da questa Amministrazione con deliberazione della G.C. n.57 del 30.06.2026. La Ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m. e i. in ordine al divieto di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione di rapporti di lavoro, la Ditta deve attestare di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa Amministrazione, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La violazione degli obblighi previsti di cui ai suddetti codici di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta, per iscritto, alla Ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 20 – INADEMPIENZE E PENALITÀ**

L'appaltatore è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività.

Ove il Comune riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato nonché in leggi o regolamenti, provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A/R o con PEC. La ditta potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Ove ad insindacabile giudizio del Comune le controdeduzioni non fossero ritenute accoglibili, ovvero in caso di mancata risposta o di mancato ricevimento nei termini sopra indicati, lo stesso si riserva di applicare una penale variabile da € 100,00 ad € 1.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.

A titolo esemplificativo vengono di seguito elencate alcune inadempienze che possono dare motivo di penalità:

- Interruzione non giustificata del servizio;
- Ritardi nello svolgimento del servizio;
- Mancato rispetto degli itinerari e degli orari concordati;
- Impiego di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio;
- Ripetute violazioni del Codice della Strada.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nel presente Capitolato ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

#### **Art. 21 – CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, il Comune e la ditta appaltatrice fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti.

#### **Art. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Nel caso di qualsiasi controversia e contestazione che non possa essere definita tra le parti in via amichevole, è riconosciuto esclusivamente competente il Foro di Torino.

È escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti del C.P.C.

#### **Art. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'impresa appaltatrice è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso, nell'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del G.D.P.R. (Regolamento UE n. 679/2016).

L'impresa appaltatrice dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati, e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Amministrazione Comunale e l'impresa appaltatrice prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Si comunica che tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 dell'Unione Europea e dal D.Lgs. n. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando supporti sia cartacei che informatico-digitali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Susa con sede in Susa, Via Palazzo di Città n. 39, email: [segreteria@comune.susa.to.it](mailto:segreteria@comune.susa.to.it), centralino: 0122/648301.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://www.comune.susa.to.it/it-it/privacy>.



Il Responsabile dell'Area  
Segreteria e Servizi alle persone  
RUP  
Dott.ssa Emanuela Pesando  
*Firmato digitalmente*